

**All' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale  
e della Pesca Mediterranea**

**ISTANZA**

Il sottoscritto avv. Girolamo Rubino, nell'interesse del dott. Giacomo Galioto e c.ti, chiede all'Amministrazione in indirizzo di provvedere prontamente e comunque entro 10 giorni dalla ricezione della presente istanza, in esecuzione del Decreto Presidenziale n. 685/18 del 02/08/18, a pubblicare sul proprio sito istituzionale i seguenti documenti allegati:

- 1) Avviso di notifica per pubblici proclami;
- 2) Ricorso R.G. n. 1418/18;
- 3) Decreto presidenziale n. 685/18;
- 4) Elenco dei soggetti controinteressati.

Si chiede, altresì, alle Amministrazioni in indirizzo, di trasmettere allo scrivente idonea documentazione attestante la data dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito istituzionale; e ciò in quanto, con Decreto Presidenziale n. 685/18, è stato chiarito che la notifica per pubblici proclami deve avvenire mediante la *“autorizzata la pubblicazione di copia del presente decreto e del ricorso sui siti internet dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con contestuale indicazione nominativa dei controinteressati, dello stato attuale del presente procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile; - che, tenuto conto della proposta istanza cautelare di prossima trattazione, la parte dovrà provvedere al detto adempimento **nel termine perentorio di giorni quindici** dalla comunicazione del presente decreto; - che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata non oltre il termine di giorni dieci prima della camera di consiglio ... fissata per la trattazione dell'istanza cautelare (segnatamente fissata per il 13.09.18)“.*

Il sottoscritto attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm., che le copie informatiche per immagine degli atti allegati sono conformi all'originale degli atti su supporto analogico (cartaceo) in possesso del sottoscritto, atti da cui le copie sono state tratte.

Distinti Saluti

Li

Avv. Girolamo Rubino